

FAQ

POR FSE 2014-2020. Approvazione avvisi pubblici attuativi della formazione strategica nelle filiere: Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura
(DD 7981 del 29/07/2016)

Aggiornamento del 29/11/2016

ART. 2.1 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Progetti interfiliere

Domanda: E' possibile presentare progetti "interfiliere", ad esempio proponendo alcune azioni per la filiera Agribusiness e altre per la filiera Turismo e Cultura, o che tengano insieme due macroaree, ad esempio quella del Turismo e quella della Cultura?

Risposta: No. Ogni progetto formativo dovrà essere pertanto presentato in risposta ad un unico avviso e quindi un'unica filiera e, all'interno di questa, dovrà riferirsi ad una sola delle macroaree previste.

Progettazione integrata delle azioni

Domanda: E' possibile presentare un progetto che preveda solo una od alcune delle azioni indicate dall'Avviso, per esempio solo percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche e/o solo percorsi di formazione continua?

Risposta: No. Come chiaramente esplicitato nell'art. 2.1 dell'avviso "saranno ammissibili alla valutazione i soli progetti che prevedano obbligatoriamente la presentazione integrata di tutte le tipologie di azione di seguito indicate:

1. Formazione per l'inserimento lavorativo (qualifiche) – destinatari: inattivi, inoccupati, disoccupati;
2. Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di impresa e lavoro autonomo – destinatari: giovani fino a 29 anni (inattivi, inoccupati, disoccupati);
3. Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di impresa e lavoro autonomo – destinatari: inattivi, inoccupati, disoccupati, donne, immigrati (oltre 30 anni);
4. Interventi di formazione a favore degli occupati (lavoratori e imprenditori) in particolare nell'area R&S e innovazione tecnologica – destinatari: lavoratori, imprenditori, imprese."

Demarcazione e coordinamento tra i Fondi

Domanda: Visto che alcuni interventi formativi in ambito di agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e pesca sono finanziati anche con altri Fondi (FEASR e FEAMP), cosa è possibile finanziare a valere sul FSE in risposta al presente Avviso?

Risposta: Al fine di garantire l'uso integrato e coordinato dei vari Fondi, nonché l'efficacia dell'intervento congiunto e l'assenza di sovrapposizioni, la Regione ha identificato, in fase di programmazione, le attività che possono essere finanziate da ciascun fondo. In particolare, per quanto riguarda la demarcazione tra FSE, FEASR e FEAMP bisogna quindi far riferimento a quanto stabilito nel POR FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 9913 del 12 dicembre 2014, e in particolare alla Sezione 8 "Coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI", che qui di seguito si riporta:

"Rispetto al FEASR, come previsto anche nella programmazione 2007-2013 sarà perseguito un obiettivo di complementarietà e non sovrapposizione tra i due fondi, intendendo finanziare attività non previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, tenendo presente che nell'ambito del Regolamento 1305/2013 è indicata la priorità dell' "incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale". Di conseguenza, il FSE finanzia anche azioni rivolte alle aziende operanti nelle attività agricole e forestali, o che comunque riguardano tali settori, tenendo conto delle seguenti linee di finanziamento del FEASR:

- interventi formativi e di aggiornamento professionale degli operatori coinvolti nelle attività agricole e forestali, nonché dei giovani che intendano insediarsi per la prima volta in un'azienda, esclusi corsi o tirocini che rientrano nei programmi d'insegnamento delle scuole secondarie o di livello superiore, ed esclusi anche i corsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualificazione professionale, ma inclusi i corsi per l'acquisizione della qualifica professionale di istruttori forestali in abbattimento ed allestimento ed in sistemazioni idraulico forestali;
- attività di coaching a favore di giovani agricoltori;
- la formazione dei consulenti per la fornitura di servizi alle imprese del settore;
- la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori.

In riferimento al FEAMP sarà perseguito un obiettivo di complementarietà e non sovrapposizione tra i due fondi, intendendo finanziare attività non previste dal Regolamento 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e alla pesca. Quest'ultimo prevede che il FEAMP, nell'ambito del potenziale campo di intervento del FSE, finanzia le seguenti attività:

- la consulenza aziendale alle imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- la formazione professionale e l'apprendimento permanente nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura, nel primo caso limitatamente agli ambiti individuati all'art. 29 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 508/2014;
- lo sviluppo di attività complementari che contribuiscano alla diversificazione del reddito dei pescatori;
- il sostegno all'avviamento di imprese da parte di giovani pescatori.

In conseguenza del campo di intervento del FEAMP come appena delineato, il FSE potrà intervenire a favore dei settori della pesca e dell'acquacoltura finanziando attività formative al di fuori degli ambiti individuati all'art. 29 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 508/2014, che restano di esclusiva competenza del FEAMP."

ART. 2.2 – AZIONI AMMISSIBILI

Percorsi per qualifiche/certificazione di competenze

Domanda: *Nell'ambito dell'azione 1 "Formazione per l'inserimento lavorativo (qualifiche)" possono essere presentati sia percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali, sia percorsi finalizzati al conseguimento di certificazioni di competenze?*

Risposta: Per quanto concerne l'Azione 1 possono essere presentati sia percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali che percorsi formativi finalizzati al conseguimento di certificazioni delle competenze.

Corrispondenza tra macroaree e classificazione del RRFP

Domanda: *E' possibile progettare figure professionali che, all'interno del Repertorio Regionale della Figure Professionali, sono classificate in settori diversi dalla macroarea prescelta per il progetto? Ad esempio, un progetto della macroarea "alimentare" può prevedere al suo interno una figura che nella classificazione del repertorio è sotto il settore "Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca"?*

Risposta: La classificazione presente nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali non è vincolante, rispetto alla filiera. L'importante è che la figura sia progettata coerentemente con gli obiettivi di apprendimento che si vogliono raggiungere e, quindi, che abbia una specifica attinenza con la filiera considerata, debitamente motivata ed esplicitata in fase progettuale.

Progettazione di AdA/UC, conoscenze/capacità aggiuntive

Domanda: *Stiamo progettando un percorso formativo che prevede il rilascio di una qualifica professionale della durata minima di 600 ore. Avremmo la necessità di integrare la figura inserendo un'ulteriore ada/uc (ovviamente dando motivazione della scelta progettuale) che, se oggetto di certificazione a sé stante, per la normativa richiederebbe un percorso di 75 ore. Per il principio di "progettazione equilibrata" (punto A della sezione C.3.1.2.d della dgr 532) da applicare ai percorsi di qualifica, il percorso formativo più breve per acquisire le competenze a presidio di un'AdA deve essere uguale o maggiore della metà del percorso formativo più lungo riferito alle altre AdA della figura. Come devo considerare l'AdA aggiuntiva? A parte rispetto al percorso di qualifica (e quindi solo sul percorso di 600 h vale il principio di progettazione equilibrata, a cui aggiungere 75 ore della durata dell'AdA aggiuntiva) o incluso (e quindi anche l'AdA aggiuntiva, anziché prevedere un percorso di 75 ore, deve avere una durata almeno pari alla metà della durata dell'AdA più lunga)? E se anziché prevedere l'aggiunta di un'AdA ad una figura, si prevedesse l'aggiunta di singole conoscenze o capacità? La durata per l'acquisizione di quest'ultime rientrerebbe o meno nel calcolo della progettazione equilibrata?*

Risposta: Ai sensi della DGR 532/09 e smi, il principio della "progettazione equilibrata" (ovvero non tanto un valore minimo "fisso" per AdA quanto un livello di proporzionalità tra la durata dell'attività formativa per ciascuna AdA per cui, proporzionalmente, il percorso formativo per acquisire le competenze a presidio di un'AdA più breve deve essere uguale o maggiore della metà del percorso formativo più lungo) è il criterio da adottare per la definizione della durata della formazione riferita a un'AdA all'interno di una figura professionale e, quindi, all'interno di un percorso formativo finalizzato al rilascio di una qualifica professionale.

Un secondo criterio riguarda invece la definizione dello standard di durata per la progettazione di percorsi formativi finalizzati al rilascio del certificato di competenze che

stabilisce uno standard “variabile” in riferimento al livello di complessità della figura cui l’AdA appartiene.

Da ciò ne deriva che, ai fini della progettazione di un percorso di formazione finalizzato al rilascio di una qualifica professionale, come nel caso sopra riportato, lo standard di durata della figura di un Tecnico è di 600 ore a cui si applica il principio di progettazione equilibrata sopra evidenziato. Tale standard di durata è comunque aumentabile, secondo quanto disciplinato in normativa, attraverso l’aggiunta di singole conoscenze/capacità o di un’intera Ada, o di entrambe le casistiche.

In tal caso, per la definizione dello standard di durata delle Ada della figura professionale si dovrà procedere secondo il principio della “progettazione equilibrata”, mentre per quanto riguarda le competenze aggiuntive si dovrà altresì procedere secondo il criterio dello standard “variabile”, nel caso di un’intera Ada aggiuntiva, in riferimento al livello di complessità della figura cui l’AdA appartiene; ed infine, inerentemente alle singole conoscenze/capacità, si procederà secondo il principio di coerenza e di equilibrio rispetto alla complessità e numerosità degli obiettivi di apprendimento aggiuntivi.

Volendo esemplificare, si avranno 600 ore per il percorso di qualifica + eventualmente 75 ore per un’AdA aggiuntiva afferente a una figura di tecnico + eventualmente un numero congruo di ore per conoscenze/capacità aggiuntive da quantificarsi in base alla complessità e alla numerosità degli obiettivi di apprendimento previsti.

Domanda: *In un percorso di qualifica professionale è possibile aggiungere conoscenze/capacità non codificate dal repertorio? Al par. C.4.2.4., prima colonna si indica l’AdA/UC di provenienza della conoscenza/capacità aggiuntiva solo se codificata, lasciando il campo vuoto nel caso sia creata ex novo?*

Risposta: E’ possibile aggiungere conoscenze/capacità non codificate nel repertorio. In questo caso, nella sezione C.4.2.3, il campo nella prima colonna va lasciato vuoto.

Progettazione di competenze chiave

Domanda: *Lingua inglese e sicurezza: in un percorso per la figura di Tecnico possono essere considerate competenze “chiave” rispettivamente “comunicazione nella lingua straniera” e Competenze sociali e civiche o vanno considerate aggiuntive?*

Risposta: Nel quadro di riferimento che delinea le otto competenze chiave possono ricomprendersi tutti quegli insiemi di competenze cosiddette “trasversali” e perciò funzionali allo sviluppo delle risorse personali, intese nei termini di conoscenze e capacità, cui ciascun individuo dovrebbe disporre, al fine di adattarsi il più possibile flessibilmente a un mondo sempre più interessato dai rapidi mutamenti e dalle interconnessioni globali.

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE), infatti, non specifica i livelli di complessità delle suddette competenze, ma si limita a incoraggiarne un ampio uso, al fine di attuare le politiche dell’occupazione e di coesione sociale, incentivando gli adulti a sviluppare e aggiornare le suddette competenze in tutto l’arco della vita e sviluppandole nei giovani per prepararli alla vita adulta e lavorativa.

In tal senso, pertanto, è corretto far rientrare tra le competenze chiave le competenze trasversali, che non necessariamente si esauriscono all’interno delle competenze di base, bensì costituiscono parte integrante della formazione professionale, in quanto essenziali a garantire non solo il pieno diritto di cittadinanza, quanto tutte quelle condizioni necessarie ai fini dell’occupabilità.

Per quanto sopra premesso, le competenze linguistiche, sociali e civiche, da voi evidenziate, rientrerebbero a pieno titolo tra le competenze definite nel quadro di riferimento delle competenze chiave della citata raccomandazione europea e dunque, seppure la normativa regionale (DGR 532/09 e smi) non ponga espressamente dei vincoli in tal senso, qualora non superino il 10% del monte orario complessivo, considerabili interne allo standard di durata del percorso formativo finalizzato al rilascio di qualifica.

Progettazione di percorsi del Repertorio dei Profili Professionali

Domanda: *Nell'ambito dell'azione 1 è possibile progettare percorsi che fanno riferimento al Repertorio dei Profili Professionali?*

Risposta: Come specificato al punto 2.2 Azioni ammissibili dell'avviso, i percorsi devono essere progettati con riferimento alle Figure Professionali e alle Aree di Attività del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Ore di accompagnamento

Domanda: *Le ore di accompagnamento, individuale e di gruppo, possono essere considerate all'interno del monte ore di formazione per determinare il budget?*

Risposta: Le ore di accompagnamento, individuale e di gruppo, previste nei percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali dell'azione 1, devono essere computate all'interno del monte ore di formazione, al fine dell'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS).

Ore di accompagnamento

Domanda: *Nei percorsi finalizzati al rilascio di Certificazioni di Competenze (azione 1) è possibile prevedere ore di accompagnamento all'interno del monte ore di formazione?*

Risposta: Come specificato nell'avviso (art. 2.3), le ore di accompagnamento sono previste esclusivamente per gli interventi finalizzati al rilascio di qualifica professionale nell'ambito dell'azione 1. Non sono pertanto ammesse per i percorsi finalizzati al rilascio di certificazioni di Competenze.

Destinatari dei percorsi formativi dell'Azione 4

Domanda: *Nei percorsi di formazione continua dell'azione 4 possono essere coinvolti solo i dipendenti impiegati negli uffici Ricerca e Sviluppo?*

Risposta: L'avviso prevede che gli interventi realizzati nell'ambito dell'Azione 4 "devono privilegiare attività formative finalizzate al sostegno alle innovazioni tecnologiche e organizzative e allo sviluppo di prodotti e processi innovativi, oltre che a favore degli occupati nell'area R&S e innovazione tecnologica, per migliorare le capacità di assorbimento nelle imprese dei risultati della ricerca scientifica". Deve quindi intendersi che possa essere coinvolto il personale, indipendentemente dall'ufficio/settore in cui opera all'interno dell'impresa, per il quale l'azienda manifesti un bisogno formativo in tale ambito.

Domanda: Per quanto riguarda i destinatari dei percorsi formativi dell'Azione 4, ci sono delle limitazioni in base alla tipologia contrattuale dei lavoratori? Possono essere inclusi anche i professionisti?

Risposta: Destinatari dei percorsi formativi dell'Azione 4 possono essere imprenditori, imprese e lavoratori, senza alcuna ulteriore specifica per quanto riguarda la tipologia contrattuale. Per quanto riguarda la definizione di impresa, si ricorda che occorre fare riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e a quanto previsto dalla normativa comunitaria e in particolare dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. Possono partecipare anche professionisti titolari di partita IVA

Domanda: Le imprese destinatarie degli interventi formativi di cui all'azione 4 devono essere individuate già in sede di progettazione e devono quindi essere partner o sostenitori del progetto?

Risposta: Come chiaramente previsto all'art. 3 dell'avviso "le imprese destinatarie degli interventi di cui all'azione n. 4 devono essere già individuate in sede di candidatura". Il ruolo di imprese destinatarie della formazione continua non implica la partecipazione al progetto in qualità di partner o sostenitori.

Dovuti per legge

Domanda: E' possibile inserire nei percorsi formativi moduli relativi a percorsi formativi c.d. "dovuti per legge"? Vorremmo, in tal modo, in caso di finanziamento, far sì che tale percorso venga attivato come riconosciuto per gli allievi frequentanti, in modo tale da lasciare agli stessi la relativa abilitazione.

Risposta: I c.d. "dovuti per legge" non possono essere finanziati nell'ambito del presente Avviso.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Partner impresa/altro soggetto espressione di categorie economiche

Domanda: Si pone il caso di un'agenzia formativa che sia anche impresa attiva nel settore di riferimento dell'avviso e che sia quindi interessata ad accogliere gli stagisti in uscita dall'intervento n. 1 oltre che a poter inserire in formazione il proprio personale nell'ambito dell'intervento n. 4. Al fine di non incorrere in situazioni di inammissibilità si chiede pertanto se la seguente configurazione organizzativa e funzionale possa ritenersi compatibile con le specifiche del bando:

- Il soggetto in questione partecipa in ATI con altre imprese ed agenzie formative, senza essere capofila dell'ATI stessa;
- Il soggetto partecipa in qualità di agenzia formativa solo per l'azione n. 1, per la quale sarà intestataria di quote di finanziamento;
- Il soggetto partecipa in qualità di impresa solo per l'azione n.4, rispetto alla quale non sarà intestataria di alcuna quota di finanziamento, e risulterà invece beneficiaria per la quota di cofinanziamento per la retribuzione degli occupati;
- Tale ripartizione dei ruoli sarà chiaramente esplicitata nell'atto costitutivo dell'ATI.

Risposta: I progetti devono essere presentati da un'ATI/ATS costituita o da costituire, la cui configurazione deve essere ovviamente la medesima per la presentazione e la

realizzazione di tutte le azioni previste, trattandosi appunto di un progetto unitario. Non è quindi possibile partecipare all'ATI/ATS con ruoli diversi a seconda delle azioni: organismo formativo e impresa devono essere intesi come ruoli mutuamente esclusivi.

Il soggetto potrà quindi partecipare o come organismo formativo, intestatario di quote di finanziamento (e in questo caso non potrà accogliere in stage le persone che parteciperanno ai percorsi dell'Azione 1), o come impresa e in questo caso non potrà essere intestataria di quote di finanziamento, fatta eccezione per l'azione 4, in base a quanto stabilito dall'art. 3 dell'avviso.

Domanda: *Le imprese possono partecipare all'attuazione dei progetti quali partner per attività di progettazione, oltre che per la realizzazione delle attività di stage previste dal progetto. Esse non possono essere intestatarie di quote di finanziamento, fatta eccezione per l'azione 4 "Interventi di formazione a favore degli occupati". Come possono essere conciliati i due aspetti? E' possibile riconoscere al partner impresa le spese di personale che ha svolto le attività di progettazione nel progetto non solo nell'azione 4?*

Risposta: Le imprese possono essere intestatarie di quote di finanziamento solo per l'azione 4, limitatamente alla possibilità per l'impresa di ricevere la formazione. La partecipazione alla progettazione non potrà quindi essere direttamente riconosciuta, a livello di finanziamento, all'impresa. Il personale coinvolto nella progettazione potrà essere invece incaricato a tal fine da uno degli altri partner dell'ATI, secondo quanto disciplinato dalla DGR 635/2015.

Organismi formativi emanazione di soggetti espressione di categorie economiche

Domanda: *Con riferimento all'art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, un'agenzia formativa emanazione di un'associazione datoriale è considerata "soggetto espressione di categorie economiche"?*

Risposta: Il fatto di essere emanazione di un'associazione datoriale non rende di per sé un'agenzia formativa soggetto espressione di categorie economiche. Si invita comunque a far attenzione al fatto che, ai fini della costituzione del partenariato per il presente avviso, deve risultare chiaramente se i soggetti partecipano all'ATI/ATS in qualità di organismo formativo o di impresa/altro soggetto espressione di categorie economiche. In quest'ultimo caso, infatti, in base all'art. 3 dell'avviso, potranno partecipare alla progettazione e alla realizzazione delle attività di stage e potranno essere intestatarie di quote di finanziamento solo per l'azione 4, limitatamente alla possibilità per l'impresa di ricevere la formazione.

Delega a terzi

Domanda: *Un'Università può essere inserita come soggetto terzo delegato all'interno del progetto?*

Risposta: La delega a terzi è consentita per le attività di progettazione e docenza e/o orientamento, nei casi e con i limiti e le procedure di affidamento previste dalla DGR 635/2015. Si ricorda che la delega è ammessa in casi eccezionali e debitamente motivati e alle seguenti condizioni:

- che siano rispettate le procedure di affidamento previste al punto c della sezione A1 della DGR 635/2015;

- che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongano in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità;
- che si tratti di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica (presenza di esclusività sulla prestazione, casi di privativa industriale o intellettuale, ecc.);
- che l'importo previsto delle attività delegate non superi i seguenti massimali in rapporto al costo totale previsto del progetto (al netto dell'eventuale cofinanziamento privato rappresentato dalla "retribuzione e oneri agli occupati"): max 3% per la progettazione, max 30% per la docenza/orientamento.

Domanda: Nel caso di delega a terzi, in fase di presentazione del progetto dobbiamo dare evidenza del rispetto delle fasce di affidamento o è sufficiente compilare il campo relativo al soggetto terzo delegato?

Risposta: Il progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per permettere all'Amministrazione di valutare l'ammissibilità o meno della delega a terzi, in base a quanto previsto dalla DGR 635/2015.

Coinvolgimento delle imprese in base ai codici ATECO

Domanda: Le imprese possono essere inserite solo in progetti relative alla filiera cui appartengono in base ai codici ATECO?

Risposta: Si precisa che l'Avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 7981/2016 non fa alcun riferimento ai codici ATECO di appartenenza delle aziende. Pertanto le aziende potranno aderire ad un progetto su una filiera specifica laddove la macroarea individuata o la sottofiliera di questa ne preveda la presenza, che dovrà essere motivata in sede di candidatura.

ART. 4.2 – MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE E PARAMETRI DI COSTO

Massimali orari

Domanda: Per le azioni 2 e 3 e l'azione 4, è necessario far riferimento a un massimale orario per attività svolta?

Risposta: Le azioni 2, 3 e 4 prevedono il sistema della rendicontazione dei costi diretti e la forfetizzazione di quelli indiretti. Non esiste quindi un massimale orario come quello previsto per i progetti a costi unitari standard, ma devono essere comunque rispettati i massimali per le risorse professionali, previsti dalla DGR 635/2015.

PED/Schede preventivo da presentare

Domanda: Quanti PED/Schede preventivo bisogna presentare?

Risposta: Come specificato nell'art. 4.2 – paragrafo C1, "per tutte le quattro azioni, dovranno essere allegati tante schede preventivo (per l'azione n. 1)/ PED (per le azioni nn. 2, 3 e 4) quanti sono gli interventi formativi proposti, più una scheda preventivo

riepilogativa (per tutti i percorsi di cui all'azione n. 1) e un PED riepilogativo (per tutti i percorsi di cui alle azioni nn. 2, 3 e 4)".

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Limiti al numero di allegati, invio cartelle compresse e dimensioni massime PEC

Domanda: Cosa possiamo fare qualora il numero di allegati da presentare ecceda il numero massimo consentito di 10, in caso di invio via Ap@ci, o 11, in caso di invio via PEC, per l'elevato numero di dichiarazioni sottoscritte che accompagnano il progetto?

Risposta: In caso di firma autografa, le dichiarazioni sottoscritte, accompagnate dai documenti di riconoscimento dei firmatari, possono essere inserite anche in un unico file pdf. In alternativa, oppure qualora non fosse possibile riunire più dichiarazioni in un unico file pdf (ad esempio nei casi di firma digitale), i file possono anche essere inviati in cartelle zippate, che contano come n. 1 file.

Domanda: Poiché il sistema Ap@ci non supporta i file .zip e le caselle PEC, che invece li supportano, hanno una capacità massima di 40 Megabyte, come si può inviare il progetto qualora, per rispettare il numero massimo di allegati, sia necessario inserire i file in cartelle compresse e il "peso" complessivo dei file superi il limite consentito per la casella?

Risposta: In questo caso, in via del tutto eccezionale, si suggerisce di dividere l'invio in due o più PEC, spiegando nella lettera di accompagnamento le ragioni tecniche che hanno comportato questa necessità e specificando quanti invii in totale saranno fatti e, per ciascuno, l'elenco dei documenti trasmessi. Ovviamente, l'ultimo invio è quello che fa fede ai fini del rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 5 dell'avviso.

ART. 8 – DOCUMENTI DA PRESENTARE

Dichiarazione di impegno all'assunzione (all. 5.4)

Domanda: Firmando la dichiarazione di impegno all'assunzione All. 5.4, esiste per le imprese un vincolo normativo che le obblighi a contrattualizzare/assumere le persone al termine dell'attività formativa?

Risposta: La sottoscrizione della dichiarazione di impegno all'assunzione da parte delle imprese (all. 5.4) non comporta alcun obbligo normativo alla successiva contrattualizzazione delle persone formate. Tuttavia resta fermo che la finalità dell'Azione 1 degli avvisi è proprio la formazione per l'inserimento lavorativo e che, come specificato nell'art. 4 al punto C.2, l'erogazione dell'ultimo 10% del finanziamento pubblico "è riconoscibile pro quota sulla base delle ore di formazione erogate (a conclusione del progetto) e degli allievi formati, purché sia rispettata la condizionalità legata agli esiti occupazionali. Un ulteriore 10% di bonus premiale potrà essere riconosciuto pro quota, con risorse regionali extra, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. 32/2002, in base al numero di allievi occupati esclusivamente con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi o contratto di apprendistato."

ALL. 6.1 E 6.2

Regimi di aiuto

Domanda: *Gli allegati 6.1 e 6.2, relativi al regime di aiuti, da quali soggetti devono essere compilati? E' obbligatoria la scelta di un unico regime da parte di tutte le imprese?*

Risposta: Le dichiarazioni debbono essere firmate dalle imprese beneficiarie degli aiuti di stato, quindi ovviamente dalle imprese che partecipano alla formazione prevista dall'Azione 4. Per quanto riguarda la scelta del regime di aiuti si rinvia all'attenta lettura dell'art. 4.2 - sezione B dell'avviso, nonché dell'allegato 8 al DD 7981/2016, che approva gli avvisi.

Domanda: *Con riferimento all'avviso pubblico in essere "formazione strategica" scadenza 30 novembre prossimo ed in particolare alla filiera Agrubusiness poniamo i seguenti tre quesiti :*

1. *Nel caso di imprese agricole oggetto di formazione relativa al punto 4 dell'allegato A "interventi di formazione a favore degli occupati (lavoratori ed imprenditori)", sembra di capire che ciascuna di dette imprese debba compilare e sottoscrivere anche la scheda (Dichiarazione sostitutiva) di cui all'allegato 6.2 dell'avviso. In tale scheda si fa riferimento però al solo Reg.to CE 1407/2013 relativo alle imprese che fanno trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre non si trova nessun riferimento al Reg.to CE 1408/2013 specifico per le imprese che fanno produzione primaria agricola. Pertanto le imprese agricole di produzione primaria non sono tenute a compilare l'allegato 6.2 che fa riferimento al solo Reg.to CE 1407/2013 ?*

2. *Inoltre, per quanto riguarda l'Allegato 6.1 dell'avviso "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione ai sensi dell'Art 47 del decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000 n 445", non è chiaro se debba essere sottoscritto a cura dell'agenzia proponente il progetto o a cura di ciascuna delle imprese oggetto di interventi formativi di cui all'Azione 4.*

Risposta: 1. Nel rispetto del principio di demarcazione tra i fondi comunitari, per il quale si rimanda alla specifica FAQ, le imprese agricole non sono tenute a compilare l'allegato 6.2 quando svolgono attività di produzione primaria, in quanto esclusa dall'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, al cui articolo 1, paragrafi 1 e 2, si rimanda.

2. La dichiarazione 6.1 deve essere compilata a cura di ciascuna delle imprese oggetto di interventi formativi (azione n. 4), previa verifica della non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Domanda: *Nel raccogliere le adesioni delle imprese per un progetto in corso di presentazione a valere sul bando in oggetto, abbiamo notato che nel modulo per il De Minimis (all. 6.2) è inserita la seguente sezione:*

(precompilare a cura dell'Amministrazione)

Titolo: _____

Estremi del provvedimento di approvazione (es: DGR n. del):

Chi deve compilare questi campi e con quali dati?

Risposta: La sezione deve essere compilata dal proponente con il titolo dell'avviso e gli estremi del provvedimento di approvazione (DD 7981/2016).